

Valutazione dello stress lavoro-correlato

di Michele Lepore *

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2009 della disposizione che introduce l'obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato è sempre più crescente l'interesse dei media e degli operatori del settore sull'argomento.

Continua, infatti, la diffusione di materiale informativo, nonché di linee guida ed opuscoli operativi, soprattutto per quanto concerne la metodologia di valutazione e la predisposizione di specifici strumenti di indagine, quali questionari, *focus group*, dibattiti aperti, ecc.

A prescindere, comunque, dalla metodologia e dagli strumenti che si sceglieranno di utilizzare nella pratica, anche in relazione alle singole fattispecie, vanno fatte delle considerazioni di carattere generale, sotto un profilo prettamente giuridico.

Innanzitutto va sottolineato il fatto che il dettato letterale dell'art. 28, comma 1. Del D. Lgs. n.81/2008 statuisce espressamente che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere svolta *"secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 (...)"*

In Italia, tale accordo comunitario è stato recepito dall'Accordo Interconfederale 9 giugno 2008 e, pertanto, è ad esso che si deve fare riferimento per le indicazioni metodologiche operative, ai fini della attività di valutazione dei rischi da stress sul luogo di lavoro.

Un'altra precisazione importante riguarda la nozione stessa di stress lavoro-correlato.

L'art. 3 dell'Accordo interconfederale lo definisce infatti, come *"una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative"(...) non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute"*:

Non rientrano, pertanto, nella nozione di stress lavoro-correlato, né le violenze né le molestie né lo stress post traumatico né, tantomeno, lo stress determinato da personali condizioni sociali e familiari.

Infine, va precisato che, per effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in ottemperanza al dettato letterale di cui al citato art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, si deve fare riferimento, preliminarmente, a *"gruppi di lavoratori"* esposti allo stress lavoro-correlato, a causa delle particolari caratteristiche dell'attività da essi svolta.

Ovviamente, una volta individuata e valutata la presenza di stress lavoro-correlato nell'ambito di determinate attività (e, quindi, individuati i gruppi omogenei di lavoratori che svolgono quelle attività), da un lato si dovranno determinare analiticamente i fattori stressanti (*stressors*) e, di conseguenza, le relative misure organizzative di prevenzione e protezione e, dall'altro lato, i medici competenti, nell'ambito della loro attività di sorveglianza sanitaria, nell'ipotesi di visite preventive e periodiche ai lavoratori appartenenti al predetto gruppo omogeneo, dovranno tener conto anche di eventuali sintomatologie da stress, a livello individuale.

* Presidente del Comitato Scientifico dell'Aifos,
Direttore della rivista "Ambiente & Sicurezza sul Lavoro" (EPC editore)